



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/04/2006

ADDI' 10/04/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARFAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPLI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELE	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NERI	Luigi	"
BRACCHETTI	Rogino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CFANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPA

***** GMISSIS

ASSENTI: BONELLI - DE ANGELIS - RODANO

DELIBERAZIONE N. 214

Oggetto:

Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Società Lazionatica s.r.l.

214 10 APR. 2006 *lu*

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Società Laziomatica s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Tutela dei consumatori e Semplificazione Amministrativa;

Premesso che al fine di favorire lo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione regionale, è stato istituito, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, il Sistema Informativo Regionale, di seguito denominato SIR, quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali, nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati;

Vista la deliberazione n. 1977 del 19 settembre 2000 concernente l'indirizzo politico per la costituzione di una "Società per l'informatica e la telematica regionale" al fine di migliorare e ottimizzare le caratteristiche di erogazione di beni e servizi informatici per l'intera Regione Lazio;

Considerata la legge regionale n. 20 del 3 agosto 2001, con la quale la Regione Lazio ha stabilito le "norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica", art. 1, 2, 3 e 4, denominata "Laziomatica", cui è stato affidato l'incarico per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione del SIR;

Visto l'atto costitutivo della suddetta Società al rogito in data 13.11.2001, rep. n. 5117, raccolta n. 1600;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1079 del 02/08/2002 relativa all'approvazione dei criteri per l'attuazione della convenzione tra Regione Lazio e Laziomatica S.p.a. in base all'art. 3 della L.R. n. 20 del 3 agosto 2001;

Premesso che, l'articolo 21 della Legge Regionale n. 32 del 18/09/2002, stabilisce che: "All'art. 3 della L.R. 20/2001 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1.bis Le risorse finanziarie attribuite alla Laziomatica S.p.A. sono assoggettate, in quanto compatibili, alla disciplina dei fondi speciali di cui all'art. 24 della L.R. 6/1999 e successive modifiche";

Considerato che con la Deliberazione della Giunta Regionale 1396 del 18 ottobre 2002 è stato stabilito che le attività della Società Laziomatica S.p.a. in merito alla realizzazione del SIR, sono finanziate con risorse attinte dal Fondo di rotazione assoggettato alla disciplina dei fondi speciali di cui all'art. 24 della L.R. 6/1999;

Vista la Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Laziomatica S.p.a. reg. cron. n. 2692 del 04.03.03, con la quale si è provveduto ad affidare alla suddetta la realizzazione, l'organizzazione e la gestione del SIR;

Considerato che la Regione e la Società Laziomatica S.p.a., nel loro rinnovato assetto di governo, hanno individuato una serie di aspetti critici che attualmente caratterizzano i rapporti e le attività volte alla realizzazione, organizzazione e gestione del S.I.R.;

Considerato che la sopracitata convenzione, allo stato attuale, non risulta più un efficace strumento di lavoro né per l'Amministrazione regionale né per la Società stessa, in quanto carente di alcuni elementi necessari per la realizzazione, organizzazione e gestione del SIR in forma ottimale;

Preso atto che sono sopraggiunte nuove esigenze e nuovi aspetti tecnico-giuridici tali da rendere necessaria una rinnovazione della suddetta convenzione, al fine di rendere più agevole il lavoro sia della Direzione regionale, competente per materia, sia della Società stessa;

Considerata anche la volontà degli organi della Laziomatica S.p.a. che condividono con l'Amministrazione la necessità di quanto sopra;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della stessa e considerato che lo stesso deve essere approvato;

Considerato che occorre dare mandato al Direttore regionale, competente per materia, di stipulare la suddetta convenzione;

tutto ciò premesso e considerato all'unanimità

DELIBERA


- di approvare l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare mandato al Direttore della Direzione regionale Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa di stipulare la suddetta convenzione.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



C:\Documents and Settings\luvara\Dest



ley

ALLEG. alla DELIB. N. 214 *llly*
DEL 10 APR 2006

IL PRESENTE ALLEGATO È
COMPRESO DA N. 24 PAGINE
llly

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE (S.I.R.)**

TRA

la **REGIONE LAZIO**, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 12, c.a.p.00145, codice fiscale 80143490581 (di seguito anche "Regione"), in persona del _____
_____ Dott. _____ nato a _____ il ____/____/____
autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli

E

la **LAZIOMATICA S.p.A. - Società per l'Informatica e per la Telematica della Regione Lazio**, con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, c.a.p. 00145, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma IT06824201005, iscritta nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) di Roma con il n. 993094 (nel seguito anche "Laziomatica" o "Società"),
in _____ persona
del.....Dott.....
nato a Roma il ____/____/____, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione conferitigli dallo Statuto sociale e dalla Deliberazione dell'Assemblea dei soci del 25 maggio 2005;

PREMESSO CHE

- a) con Legge regionale n. 20 del 3/08/2001 e con atto notarile del 13/11/2001 (Rep. n. 5117 - Racc. n. 1600), è stata rispettivamente promossa e costituita una società per azioni a prevalente capitale regionale, denominata Laziomatica S.p.A., al fine di realizzare, organizzare e gestire il Sistema Informativo Regionale (nel seguito anche "S.I.R."), quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni regionali, degli Enti dipendenti e degli Enti locali della Regione stessa, nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati;
- b) l'articolo 3, comma 1, della Legge regionale n. 20/2001 prevede che l'affidamento alla Laziomatica della realizzazione, organizzazione e gestione del S.I.R. è



llly

disciplinato con apposita convenzione, da stipularsi sulla base di specifici criteri determinati dalla Giunta regionale;

- c) con Deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 2/08/2002, sono stati approvati i criteri per l'attuazione della convenzione di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 20/2001;
- d) con l'articolo 21 della Legge regionale n. 32 del 18/09/2002 è stato introdotto il comma 1-bis dell'articolo 3 della Legge regionale n. 20/2001, che prevede l'assoggettamento delle risorse attribuite alla Laziomatica, in quanto compatibili, alla disciplina prevista per i fondi speciali di cui all'articolo 24 della Legge regionale n. 6 del 7/06/1999;
- e) con Deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 18/10/2002 sono stati integrati i criteri per l'attuazione della convenzione di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 20/2001, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21 della Legge regionale n. 32/2002;
- f) con Deliberazione della Giunta regionale n. 1770 del 23/12/2002, è stato approvato il Piano Operativo degli obiettivi strategici per la realizzazione, organizzazione e gestione del S.I.R.;
- g) con Deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 21/02/2003, è stato approvato lo schema di convenzione di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 20/2001;
- h) la Regione e la Laziomatica, in data 4/03/2003, hanno stipulato la convenzione (Reg. Cron. n. 2692), per la realizzazione, organizzazione e gestione del S.I.R., disciplinando le modalità di prelievo delle risorse finanziarie dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 21 della Legge regionale n. 32/2002;
- i) la Regione e la Laziomatica, nel loro rinnovato assetto di governo, anche alla luce dell'esperienza acquisita, hanno individuato una serie di aspetti critici che attualmente caratterizzano i rapporti e le attività volte alla realizzazione, organizzazione e gestione del S.I.R.;
- j) la presente convenzione intende definire, pertanto, nuove modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte della Regione Lazio, garantendo contestualmente un'adeguata autonomia operativa alla Laziomatica;
- k) la deliberazione della Giunta regionale n. del ha approvato lo schema di convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, tra la Regione e la Laziomatica (nel seguito, congiuntamente, anche "Parti") come in epigrafe indicate, domiciliate e rappresentate



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Scopo e Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione intende disciplinare i rapporti tra la Regione e la Laziomatica relativamente allo svolgimento delle attività volte alla progettazione, alla realizzazione, allo sviluppo ed alla gestione del S.I.R., quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni regionali, degli Enti dipendenti e degli Enti locali della Regione stessa, nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati.
2. In particolare, la presente Convenzione ha ad oggetto l'esecuzione, da parte della Laziomatica, delle attività volte a:
 - a) prestare alla Regione, direttamente e/o in qualità di stazione appaltante, servizi di ricerca, progettazione, realizzazione, approvvigionamento, gestione e sviluppo, formazione e aggiornamento professionale, in materia informatica e telematica;
 - b) sostenere lo sviluppo dell'informatica e della telematica della Regione, mediante il supporto al censimento dei fabbisogni e all'identificazione degli obiettivi strategici prioritari, nonché attraverso la predisposizione di piani operativi, compatibilmente con le risorse (finanziarie - strumentali - umane) a disposizione;
 - c) agevolare e curare il coordinamento tecnico e operativo di sistemi e dati informatici e telematici della Regione, degli Enti dipendenti e degli Enti locali regionali, anche attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze, per la standardizzazione delle procedure e dei protocolli.
3. In tutte le suddette materie, la Regione esercita le funzioni di indirizzo e controllo strategico e operativo, mentre la Laziomatica svolge autonomamente le corrispondenti attività esecutive, fermo restando quanto previsto nel seguito della presente Convenzione.

4. Tutti i rapporti contrattuali intrattenuti dalla Regione per la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi informatici e telematici dovranno essere trasferiti alla Laziomatica entro e non oltre 90 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, previa predisposizione degli atti a tal fine necessari da parte delle Direzioni Regionali intestatarie, in accordo con la Società. Nel caso in cui singoli contratti non risultino cedibili e/o trasferibili nel termine suddetto per la vigenza di particolari clausole contrattuali o amministrative-contabili, la Regione, per il tramite delle Direzioni Regionali intestatarie, si obbliga a non rinnovarli ed a cederli alla Società allo spirare della naturale scadenza
5. La Laziomatica cura, in via esclusiva, la predisposizione e la gestione dei rapporti contrattuali volti alla fornitura di beni e/o alla prestazione di servizi informatici e telematici in favore della Regione, anche avvalendosi della collaborazione delle Direzioni regionali direttamente interessate, fermo restando che tutti i suddetti rapporti contrattuali devono essere comunque intestati alla Laziomatica.
6. Ove richiesta, la prestazione dei servizi in materia informatica e telematica in favore di altre amministrazioni pubbliche e/o di soggetti privati, ivi compresa quella volta ad agevolare la crescita delle imprese operanti nel Lazio, è disciplinata da apposite convenzioni, fermo restando che l'esecuzione di tali attività non può pregiudicare il corretto svolgimento dei compiti istituzionalmente affidati alla Laziomatica.

Articolo 3

Durata e rinnovo della Convenzione

1. La durata dell'efficacia della presente Convenzione decorre dalla stipula e cessa il 31 dicembre 2014, salvo proroga della scadenza espressamente concordata per iscritto tra le Parti.
2. In considerazione di quanto sopra, resta inteso che la durata della presente Convenzione non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata oltre il suddetto termine di scadenza.
3. In caso di rinnovo, le Parti si impegnano reciprocamente ad avviare il relativo procedimento, ivi compresa la raccolta e l'elaborazione delle informazioni a tal fine



necessarie, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di scadenza della durata della presente Convenzione.

Articolo 4 **Struttura regionale dedicata**

1. La Regione, al fine di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo per l'attuazione del S.I.R. e di identificare un'unica interfaccia operativa della Laziomatica nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, individua nella Direzione Regionale "Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa" (nel seguito anche Direzione regionale) la struttura regionale dedicata.
2. La Direzione Regionale, per le attività di cui al comma precedente, può avvalersi di un Comitato consultivo (nel seguito Comitato). Tale Comitato è composto da un massimo di 5 (cinque) membri di provata competenza ed esperienza in materia di ICT, metodologie e management, scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale ovvero tra soggetti esterni, nominati con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Direzione Regionale, anche sulla base delle indicazioni delle altre Direzioni regionali interessate all'attuazione del S.I.R. e della Laziomatica, sottopone al Comitato proposte, pareri e osservazioni che abbiano ad oggetto i Programmi Strategici ed i Piani Operativi di cui all'articolo successivo. Il Comitato può presentare informative e segnalazioni alla Direzione regionale ogni qual volta lo ritenga opportuno e urgente.
4. Il Comitato è nominato dalla Giunta su proposta dell'Assessore competente in materia e resta in carico per tre anni, salvo revoca da parte della Giunta regionale.
5. I componenti del Comitato, se esterni al personale dipendente della Regione, usufruiranno di un gettone di presenza per le riunioni, in conformità con quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali.
6. Il funzionamento del Comitato sarà regolato con successivi atti dell'Amministrazione Regionale.



Articolo 5

Programmi Strategici e Piani Operativi

1. La Direzione regionale provvede a redigere annualmente il Programma Strategico Triennale (nel seguito anche "P.S.T."), avvalendosi della collaborazione del Comitato e dei contributi da quest'ultimo eventualmente raccolti. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva il suddetto P.S.T. entro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno, dandone immediata comunicazione a tutte le strutture interessate all'attuazione del S.I.R..
2. Il P.S.T. indica gli obiettivi strategici da perseguire per l'attuazione del S.I.R. nel periodo di riferimento e contiene un dettaglio relativo al primo anno di attività, identificato come Programma Strategico Annuale (nel seguito anche "P.S.A.").
3. La Direzione Regionale, in collaborazione con Laziomatica, provvede ad elaborare il Piano Operativo Triennale (nel seguito anche "P.O.T.") sulla base delle indicazioni e degli obiettivi strategici contenuti nel P.S.T., entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, approva il P.O.T. entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Il P.O.T. indica le attività da realizzare nel periodo di riferimento, in base alle indicazioni ed agli obiettivi strategici posti nel P.S.T., con particolare riferimento alle risorse (finanziarie - umane - strumentali) a tal fine necessarie e contiene un dettaglio relativo al primo anno di attività, identificato come Piano Operativo Annuale (nel seguito anche "P.O.A.").
5. Il P.O.A., redatto in coerenza con il P.S.A., contiene:
 - a) la *Sezione di sintesi* riguardante le linee di attività da svolgere, le risorse da impiegare globalmente e i risultati attesi durante l'anno di riferimento;
 - b) la *Sezione di dettaglio* nella quale, salvo quanto previsto dall'articolo successivo in materia di intese specifiche, sono indicate le singole iniziative da realizzare (*schede*), descritte in termini di:
 - ✓ oggetto e risultati attesi;
 - ✓ modalità di esecuzione;
 - ✓ durata complessiva e tempistica intermedia;

- ✓ costi complessivi di realizzazione, con specificazione delle quote relative ai corrispettivi per prestazioni di servizi professionali ed ai rimborsi dei costi direttamente sostenuti, in qualità di stazione appaltante, per conto della Regione (in caso di approvvigionamento di beni e servizi da terzi);
 - ✓ livelli di servizio previsti;
 - ✓ monitoraggi e modalità di validazione;
 - ✓ impatto sul Piano.
6. Nel corso dell'esercizio, la Direzione regionale, anche su indicazione del Comitato, può proporre integrazioni alle schede di dettaglio di cui al comma precedente, al fine di includervi ulteriori elementi di specificazione delle iniziative programmate. Le proposte di integrazioni non possono essere in contrasto con quanto indicato nella *Sezione di sintesi* di cui al comma precedente.

Articolo 6

Intese specifiche e Incarichi aggiuntivi

1. Le Parti possono stipulare apposite intese per disciplinare la realizzazione di attività già indicate nel P.O.T., ma aventi ad oggetto iniziative e attività che richiedono specifici investimenti ovvero che hanno natura di sperimentazione, ivi comprese quelle a carattere internazionale, anche avvalendosi di appositi finanziamenti regionali, nazionali, comunitari e di istituzioni finanziarie transnazionali.
2. Le Direzioni ovvero gli organismi regionali interessati all'attuazione del S.I.R. possono affidare alla Laziomatica, attraverso la Direzione Regionale, anche in corso di esercizio, incarichi aggiuntivi non compresi nei Programmi strategici e nei Piani Operativi. In tal caso, la Laziomatica predispose una scheda aggiuntiva (contenente gli elementi descrittivi di cui al comma 4 dell'articolo precedente) in collaborazione con i soggetti regionali affidanti e la trasmette alla Direzione Regionale per la successiva approvazione da parte dell'Assessore competente.
3. L'avvio delle iniziative regionali non comprese nei Programmi strategici e nei Piani Operativi è sempre subordinata alla definizione della copertura finanziaria degli oneri conseguenti e, in caso di iniziative che incidono sull'architettura del S.I.R. come indicata nel P.S.T., alla preventiva approvazione da parte della Giunta regionale, che si pronuncia in merito entro 30 giorni. In caso di mancata

approvazione da parte della Giunta Regionale nel termine indicato, ovvero nel diverso termine comunicato dalla Giunta stessa per eventuali necessari approfondimenti, le iniziative proposte decadranno automaticamente

4. La Laziomatica può prestare autonomamente servizi in materia informatica e telematica in favore di altre amministrazioni pubbliche e/o di soggetti privati. In tal caso, la Società deve preventivamente indicare alla Direzione Regionale le modalità di esecuzione e le risorse a tal fine necessarie, richiedendogli un parere al fine di accertare la compatibilità dell'incarico proposto con gli atti di programmazione strategica e operativa approvati dalla Giunta regionale. La Direzione Regionale, anche avvalendosi del Comitato, deve rendere il parere di compatibilità entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, al netto dei tempi occorrenti per l'eventuale acquisizione di ulteriori informazioni e chiarimenti.

Articolo 7

Fondo Speciale e Modalità di prelievo delle risorse

1. Il Fondo Speciale di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 20 del 3/08/2001 e ss.mm.ii. (nel seguito anche "Fondo") assicura la copertura finanziaria dei costi previsti nei Piani Operativi approvati dalla Giunta regionale.
2. Il Fondo è gestito dalla Laziomatica sulla base delle indicazioni contenute nei Programmi Strategici e nei Piani Operativi. Il Fondo è ricostituito dalla Direzione Regionale all'inizio di ciascun esercizio, non appena avvenuta l'entrata in esercizio del Bilancio di previsione, sulla base del fabbisogno indicato nel corrispondente P.O.A. e tenuto conto delle attività affidate a Laziomatica.
3. I prelievi delle risorse destinate all'attuazione dei Piani Operativi sono effettuati dalla Laziomatica sulla base dell'avanzamento delle attività previste per l'esecuzione di ciascuna iniziativa ivi indicata, previa presentazione di regolari fatture e di documenti attestanti lo stato avanzamento lavori alla Direzione Regionale, sia in caso di prelievi relativi ai corrispettivi riconosciuti a fronte della prestazione dei servizi professionali, che di prelievi riguardanti il rimborso dei costi direttamente sostenuti, in qualità di stazione appaltante, per conto della Regione (costi di approvvigionamento di beni e servizi da soggetti terzi).

4. I documenti sullo stato avanzamento lavori di cui al comma precedente devono contenere il riferimento alla presente Convenzione, nonché il dettaglio delle attività svolte e degli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni contenute nel corrispondente Piano Operativo Annuale.
5. In caso di affidamento alla Laziomatica di incarichi aggiuntivi proposti da parte delle Direzioni ovvero degli organismi regionali interessati all'attuazione del S.I.R., non compresi nei Programmi strategici e nei Piani Operativi (di cui al comma 2, art. 6) il Fondo deve essere preventivamente e adeguatamente incrementato da parte delle Direzioni proponenti, in modo tale da garantire l'integrale copertura finanziaria degli oneri conseguenti.

Articolo 8

Rapporti periodici e segnalazioni

1. La Laziomatica provvede a raccogliere tutti i dati e le informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei Piani Operativi, nonché a trasmettere alla Direzione Regionale la seguente documentazione:
 - a) rapporti trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività (S.A.A.) e sullo stato di avanzamento dei costi (S.A.C.), riguardanti l'attuazione del Piano Operativo di riferimento;
 - b) relazioni riguardanti l'eventuale prestazione di servizi in favore di altre amministrazioni pubbliche e/o di soggetti privati, con indicazione dei relativi elementi caratterizzanti, in termini qualitativi e quantitativi.
2. La Laziomatica, fermo restando quanto sopra, può presentare informative e segnalazioni alla Direzione Regionale ogni qual volta lo ritenga opportuno e urgente.
3. La Direzione Regionale, anche avvalendosi del Comitato, redige, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, un Rapporto Annuale, da presentare all'Amministrazione, sul funzionamento del S.I.R., in collaborazione con le Direzioni regionali interessate e Laziomatica.

Articolo 9
Obblighzioni specifiche della Laziomatica

1. La Laziomatica si impegna ad attuare pienamente il P.O.T. ed a svolgere correttamente gli incarichi aggiuntivi eventualmente ricevuti attraverso la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti comunque impiegati nell'esecuzione delle suddette attività e la Regione.
2. In considerazione di quanto sopra, la Laziomatica si impegna a tenere indenne la Regione da qualsiasi eventuale pretesa e azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi.
3. La Laziomatica si impegna altresì a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative, relative all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, che dovessero essere impartite dalla Regione.
4. La Laziomatica supporta la Regione nella realizzazione delle eventuali attività di riuso, in favore di altre amministrazioni pubbliche, degli strumenti informatici sviluppati mediante investimenti finanziati dalla Regione stessa.
5. La Laziomatica si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia comunque influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. La Laziomatica è comunque tenuta a presentare alla Regione, entro i termini da quest'ultima indicati, tutte le informazioni eventualmente richieste.
6. Fermo restando quanto sopra, la Laziomatica si impegna a:
 - a) adottare, nell'esecuzione della presente Convenzione, i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsivoglia genere e quant'altro dovesse comunque derivare, ricadrà esclusivamente sulla Società, restando completamente esonerata da tale responsabilità la Regione ovvero i suoi incaricati a qualsiasi titolo;
 - b) restituire, alla scadenza del termine di durata della presente Convenzione, la documentazione di cui fosse eventualmente venuta in possesso e, in ogni caso, a

conservarla come depositaria con conseguente obbligo di custodia sino alla restituzione;

- c) non intrattenere o far intrattenere dai dipendenti, amministratori e consulenti rapporti di collaborazione, assistenza e/o di cointeressenza con persone fisiche o giuridiche che, anche indirettamente, abbiano interesse alla realizzazione di prestazioni comunque correlate all'oggetto della presente Convenzione;
 - d) non porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, impegnandosi all'uopo anche successivamente all'espletamento dell'incarico e pure in relazione ai propri dipendenti, amministratori e consulenti.
7. La Laziomatica si impegna infine a prestare la propria piena collaborazione per consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
8. La Laziomatica è altresì obbligata, anche ai sensi dell'articolo 18, commi 7 e 8, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii.:
- a) ad osservare e, in caso di approvvigionamento di beni e servizi da terzi, fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
 - b) ad applicare e, in caso di approvvigionamento di beni e servizi da terzi, a far applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate;
 - c) ad adottare e, in caso di approvvigionamento di beni e servizi da terzi, a far adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
9. La Laziomatica, per tutta la durata della presente Convenzione, si impegna a mantenere un'adeguata copertura assicurativa, con primaria Compagnia, per tutti i rischi concernenti la responsabilità civile verso terzi, anche conseguenti e per fatto

dei dipendenti dell'assicurato, consulenti, professionisti, prestatori d'opera.

Articolo 10
Poteri di verifica della Regione

1. La Direzione Regionale, anche avvalendosi del Comitato verifica la qualità dei servizi professionali resi dalla Laziomatica in favore della Regione e, in generale, dell'attività aziendale, nonché il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti nei Programmi Strategici e nei Piani Operativi, anche sulla base della documentazione raccolta e prodotta dalla Società.
2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, dovessero risultare aspetti di non conformità con le clausole della presente Convenzione e/o con le indicazioni contenute nei Programmi Strategici o nei Piani Operativi, la Laziomatica deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate entro il termine indicato dalla Regione.

Articolo 11
Corrispettivi e Rimborsi

1. In caso di servizi professionali (esclusa la gestione, in qualità di stazione appaltante, degli approvvigionamenti di beni e servizi da soggetti terzi) direttamente prestati dalla Laziomatica attraverso l'impiego delle proprie risorse umane e strumentali (già presenti e/o appositamente acquisite, anche in via temporanea), la Regione riconosce alla Società i seguenti corrispettivi, al netto dell'I.V.A.:

FIGURE PROFESSIONALI INTERNE	CORRISPETTIVO G./U.
Data Entry	150,00 + I.V.A.
Base (diplomato o neolaureato)	175,00 + I.V.A.
Advanced (tecnico specializzato o laureato con 3 anni di esperienza)	265,00 + I.V.A.
Senior (laureato con più di 3 anni di esperienza)	370,00 + I.V.A.
Responsabile	510,00 + I.V.A.

2. In caso di gestione, in qualità di stazione appaltante, degli approvvigionamenti di

beni e servizi da soggetti terzi, la Regione riconosce alla Laziomatica i seguenti corrispettivi, espressi in termini percentuali e calcolati per scaglioni di importo, in relazione al valore monetario delle acquisizioni, al netto dell'I.V.A.:

VALORE ACQUISIZIONI	% RICONOSCIUTA
Fino a 50.000,00 Euro, I.V.A. esclusa	5 %
Da 50.000,01 a 100.000,00 Euro, I.V.A. esclusa	4 %
Da 100.000,01 a 500.000,00 Euro, I.V.A. esclusa	3 %
Da 500.000,01 Euro a 1.000.000,00 di Euro, I.V.A. esclusa	2 %
Oltre 1.000.000,00 di Euro, I.V.A. esclusa	1.5 %

3. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, in caso di approvvigionamenti, in qualità di stazione appaltante, di beni e servizi da soggetti terzi, la Regione riconosce alla Laziomatica l'integrale rimborso degli eventuali costi di:
 - a) pubblicazione degli atti su Gazzette Ufficiali e quotidiani;
 - b) inserimento di membri esterni nell'ambito delle Commissioni giudicatrici;
 - c) inserimento di membri esterni nell'ambito delle Commissioni di collaudo;
 - d) attività di assistenza e consulenza legale, prestate da soggetti esterni;
4. Le Parti, in qualunque momento, possono concordare per iscritto le modifiche e le integrazioni dei suddetti corrispettivi e rimborsi.
5. I suddetti corrispettivi vengono comunque rivisti ed eventualmente modificati ogni due anni al momento della approvazione del P.O.A., anche tenendo conto dell'inflazione e indicizzazione dei prezzi (fonte ISTAT)

Articolo 12

Proprietà dei beni e dei prodotti

1. Tutti i prodotti software forniti dalla Laziomatica in base alla presente Convenzione, non appositamente sviluppati per la Regione, verranno concessi in licenza alle condizioni normalmente applicate dalla Società per tali prodotti. Per prodotti software si intendono: i codici per computer, compresi i prodotti commerciali, i

prodotti gratuiti, le versioni pre-lancio o quelle beta, e la relativa documentazione, che la Società concede in licenza, non esclusiva e non trasferibile, alla Regione.

2. Eventuali modifiche ai prodotti software e alla relativa documentazione, di cui al comma precedente potranno essere apportate esclusivamente dalla Società licenziante fatta salva la facoltà della Regione di effettuare autonome modifiche per proprie esigenze operative, da intendersi queste ultime esclusivamente come le finalità e le condizioni previste dall'art. 64-*quater* della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Alla Regione sarà garantito il diritto d'uso di dette modifiche così come previsto dall'articolo 38, comma 5, del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n.452.
3. Salvo quanto previsto al comma successivo, la Laziomatica e la Regione avranno la titolarità congiunta di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai codici per computer e alla relativa documentazione sviluppati dalla Società in collaborazione con la Regione e a quest'ultima forniti in esecuzione della Convenzione. La Regione e la Laziomatica potranno esercitare disgiuntamente tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti di utilizzare, riprodurre, modificare e distribuire gli sviluppi per qualsiasi scopo, senza necessità di ulteriore autorizzazione per l'esercizio di tali diritti e senza l'obbligo di pagamento di *royalty*. La Regione e la Laziomatica saranno titolari esclusivi delle modifiche eventualmente effettuate sulla base degli sviluppi.
4. La Regione avrà la titolarità esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai codici per computer e alla relativa documentazione, sviluppati autonomamente dalla Laziomatica, che abbiano specifica applicazione per l'attività della Regione (quali moduli, algoritmi o metodi di calcolo specifici) e che siano identificati per iscritto tra le Parti. Tali codici per computer e la relativa documentazione potranno essere concessi dalla Regione alla Laziomatica, a titolo gratuito, in licenza d'uso non esclusiva e trasferibile. In ogni caso resta impregiudicato il diritto della Laziomatica a fare o farne fare opere derivate, distribuire e commercializzare tali opere derivate senza obbligo di rendiconto, nonché il diritto all'utilizzo delle idee, concetti, metodologie esperienze tecniche sviluppate o realizzate dalla Società in esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 13
Obblighi di riservatezza

1. La Laziomatica ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle suddette attività.
2. L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Laziomatica sviluppa o realizza autonomamente in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. La Laziomatica è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Articolo 14
Obblighi nei confronti del personale dipendente

1. Nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, la Laziomatica si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. La Laziomatica è tenuta ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.
3. La Laziomatica si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

Articolo 15
Cessione della Convenzione e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto alla Laziomatica di cedere la presente Convenzione - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente (dunque, anche a seguito della cessione dell'impresa ovvero dell'azienda o dell'eventuale ramo aziendale deputato all'esecuzione della Convenzione) - senza la preventiva autorizzazione espressa della Regione.
2. La Laziomatica può cedere a terzi i crediti derivanti dalla presente Convenzione, a condizione che la Regione accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Articolo 16
Limitazione di responsabilità ed Esonero dalla cauzione

1. La Laziomatica non è responsabile per qualunque ritardo o impossibilità, nello svolgimento delle attività alla stessa affidate, dovuti a cause ad essa non direttamente imputabili.
2. Salvo quanto diversamente stabilito da norme inderogabili di legge, la responsabilità complessiva della Laziomatica per qualsiasi danno e perdita che possa derivare come conseguenza dell'inadempimento, anche solo parziale, alle proprie obbligazioni ovvero per ogni altra causa relativa alla presente Convenzione, è limitata al risarcimento di quei soli danni e perdite comprovati ed effettivamente derivanti come immediata e diretta conseguenza del mancato adempimento delle proprie obbligazioni.
3. La Regione è estranea ai rapporti direttamente instaurati dalla Laziomatica con soggetti terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura casualmente riconducibili all'attività della Società. Pertanto, quest'ultima terrà indenne la Regione, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che i terzi dovessero avanzare per obbligazioni riconducibili all'attività della Società medesima.
4. La Laziomatica è esonerata dal prestare cauzione in favore della Regione, in ragione del fatto che quest'ultima detiene, direttamente o indirettamente, la totalità

del capitale della Società stessa.

Articolo 17

Penalità

1. Laziomatica sarà passibile di una penalità per i ritardi relativi all'adempimento delle attività di cui ai precedenti artt. 5 e 6 .
2. In caso di difformità della prestazione rispetto alle previsioni contrattuali, la penale non potrà comunque eccedere il 10% del valore delle attività del singolo obiettivo.
3. Se i ritardi possono ascrivere a cause di forza maggiore, secondo quanto previsto dal Codice Civile, Laziomatica dovrà formalizzare tali circostanze alla Direzione Regionale, entro sette giorni dal verificarsi delle stesse.

Articolo 18

Spese contrattuali ed Oneri fiscali

1. Le spese relative alla presente Convenzione sono a carico della Laziomatica, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico alla Regione.
2. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono effettuate dalla Laziomatica nell'esercizio dell'impresa e sono operazioni imponibili non esenti dall'I.V.A., che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii.

Articolo 19

Recesso unilaterale

1. Entrambe le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, mediante raccomandata a/r, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tale ipotesi, restano salvi gli effetti delle prestazioni già eseguite c/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione del recesso.
2. In caso di recesso della Regione, la Laziomatica ha diritto ai corrispettivi ed ai rimborsi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo quanto previsto nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per

allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Articolo 20

Trattamento dei dati

1. La Regione Lazio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice della privacy" o "Codice"), procederà, entro giorni 15 (quindici) dalla sottoscrizione della presente Convenzione, alla designazione del Responsabile del trattamento - secondo la definizione di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 29 del Codice - nella persona del Rappresentante legale p.t. di Laziomatica s.p.a., nonché del suo sostituto in caso di assenza e/o impedimento.
2. Nell'atto di designazione del Responsabile del trattamento (di seguito "Responsabile") saranno analiticamente specificati per iscritto i compiti affidati al Responsabile medesimo, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 4 del Codice, in particolare per quanto riguarda i dati che Laziomatica tratta, per conto della Regione Lazio, nell'ambito della realizzazione, sviluppo e gestione del Sistema Informatico Regionale ("SIR").
3. Tra i compiti specificamente assegnati dal Titolare al Responsabile saranno ricompresi quelli riguardanti l'adozione delle misure atte ad assicurare il rispetto degli obblighi di sicurezza, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 1, nonché dalle altre disposizioni del Codice in materia di sicurezza informatica - in particolare quelle contenute negli artt. 33, 34 e 35 - e dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento sulle "Misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali presso le strutture della Giunta Regionale del Lazio", emanato con Delibera della Giunta Regionale n. 1142 del 28/11/2004.
4. Il Responsabile, nel rispetto dei criteri di riservatezza, integrità e qualità del trattamento dei dati, si impegna ad effettuare tale trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, nonché alla utilizzazione di detti dati esclusivamente per le finalità indicate nell'atto di designazione e conformemente a tutte le disposizioni di legge ed a quelle stabilite nel citato Regolamento.

5. Il Responsabile provvederà, con atti successivi, alla designazione degli incaricati del trattamento, per iscritto e individuandone puntualmente l'ambito del trattamento consentito, ai sensi dell'art. 30 del Codice. Gli incaricati opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile.
6. Il Titolare, anche tramite verifiche periodiche, vigilerà sulla puntuale osservanza, da parte del Responsabile, delle istruzioni impartite in relazione al trattamento dei dati, delle disposizioni vigenti, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 29 del Codice.
7. Il Rappresentante Legale p.t. di Laziomatica s.p.a, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna ad accettare la designazione a Responsabile e conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione al dettato delle disposizioni di legge sopra indicate, nonché dell'intero complesso delle norme in materia di trattamento dei dati previste dal Codice.
8. Il Responsabile si impegna ad attenersi, in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari, alle Autorizzazioni rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali, in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del "Regolamento sui dati sensibili e giudiziari a norma degli artt. 20 e 21 del D.LGS 196/2003".
9. Ai sensi di quanto previsto dal Codice, le Parti concordano che, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, e comunque precedentemente all'atto di designazione del Responsabile del trattamento da parte del Titolare, provvederanno a precisare la natura, le modalità e le finalità del trattamento dei dati che verrà effettuato per l'esecuzione delle attività oggetto della stessa.
10. Ai fini delle norme vigenti, le Parti dichiarano che i dati personali e societari forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.

Articolo 21
Clausola compromissoria

1. In caso di controversie in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, le Parti devono tentare un'immediata soluzione in via bonaria.
2. In caso di infruttuoso esperimento della procedura di composizione, la controversia sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 22
Comodato d'uso

La Regione Lazio cede in comodato d'uso gratuito alla Società, per la prestazione di servizi o per la realizzazione di progetti, gli apparati di elaborazione dati e di telecomunicazione, oltre che i sistemi informativi già sviluppati alla data d'entrata in vigore della presente convenzione; la Regione Lazio fornisce altresì in comodato d'uso per un periodo pari al contratto di locazione già in essere fra la Regione Lazio e la Società SERETE REAL ESTATE S.r.l., i locali della sede di via Bono Adelaide Cairoli 68, angolo Via Costantino nr. 42, e per il periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione i locali e le strumentazioni di servizio, destinati ad ospitare il Data center della Regione Lazio.

Le spese telefoniche e manutentive dei suddetti locali saranno a carico della Regione Lazio.

Articolo 23
Disposizioni finali

1. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto della presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le Parti.
2. Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entreranno in vigore successivamente alla stipulazione della Convenzione stessa.

3. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per quanto ivi non espressamente previsto si applicheranno le norme vigenti in materia.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che la presente Convenzione è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena libertà e determinazione e, pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e ss. del codice civile.
5. Il presente atto sostituisce la precedente Convenzione stipulata tra la Regione Lazio e la Società Laziomatica S.p.a, reg. cron. 2692 del 04.03.03.
6. Il presente Atto, redatto in duplice originale, è composto da facciate, siglate a margine e l'ultima, formata darighe, sottoscritta in calce dalle Parti come in epigrafe indicate, domiciliate e rappresentate.

Roma, ____ ____ ____ 2006

Regione Lazio

Dott. _____

Laziomatica S.p.A.

Dott. _____



A handwritten signature, possibly of the same person as the one in the stamp, written in black ink.